



Circolare 10/2022

Temi:

Trattamento fiscale degli omaggi natalizi.....	1
Consigli per la fine dell'anno.....	3
Vacanze aziendali.....	4
Nuova sede - Laces.....	4

Trattamento fiscale degli omaggi natalizi

Come ogni anno, desideriamo fornirvi una breve panoramica della normativa fiscale sui regali di Natale.

Dal punto di vista dell'**imposta sui redditi**, gli omaggi natalizi sono regolati dalle disposizioni previste in materia di spese di rappresentanza. A tal proposito, però, devono essere rispettati ed osservati determinati requisiti in termini di destinatari. Inoltre, deve essere valutata l'**inerenza economica**. Le spese devono poter essere viste come un investimento per la **promozione, l'incremento delle vendite e la pubblicità** ed in tale contesto esse devono essere **commisurate** in rapporto ai possibili *feedback* ed attese.

Regali fino ad un valore unitario di Euro 50,00 sono interamente deducibili. Per regali di importo maggiore sono da osservare i limiti proporzionali in base ai ricavi previsti per le spese di rappresentanza (vedasi tabelle sotto riportate). Anche ai fini **IVA** ci sono differenze relativamente ai prodotti rientranti e non nell'oggetto dell'impresa.

Beni rientranti nell'oggetto dell'impresa

Per i beni rientranti nell'oggetto dell'attività dell'impresa dato che l'IVA sull'acquisto ovvero sulla produzione è deducibile, la successiva cessione gratuita è rilevante ai fini IVA, con conseguente emissione di **fattura con IVA**. Diversamente può essere emessa un'**autofattura** in unico esemplare ovvero tenere un registro degli omaggi, sul quale annotare l'ammontare complessivo delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno, distinte per aliquota.

Beni non rientranti nell'oggetto dell'impresa

Per i beni non rientranti nell'oggetto dell'attività dell'impresa essi sono da trattare come **spese di rappresentanza e l'IVA non è dunque deducibile**. L'IVA è deducibile solamente nel caso di valore unitario del bene inferiore ad Euro 50,00. La successiva cessione gratuita non è in alcun caso imponibile e pertanto non è necessario emettere un'autofattura.

Per l'individuazione dei limiti di deducibilità (ossia Euro 50,00), qualora l'omaggio sia rappresentato da più beni costituenti una confezione unica (per esempio i cesti natalizi), è necessario considerare il costo dell'intera confezione e non quello dei singoli componenti.

Per dimostrare l'inerenza del costo con l'attività d'impresa nonché per escludere ogni possibile contestazione in termini di effettuazione di cessioni a titolo oneroso, Vi consigliamo di emettere un documento di trasporto al momento della consegna dell'omaggio. Particolari normative sono da seguire in caso di trasporto di determinati beni (per esempio vini ovvero alcolici).



Omaggi ai dipendenti

Per gli **omaggi ai dipendenti** per beni **non** rientranti nell'attività dell'impresa, l'**IVA è indetraibile** per mancanza di ineranza con l'esercizio dell'impresa, arte o professione ex art. 19, comma 1, DPR n. 633/72, a prescindere dall'ammontare del costo. I beni, invece, rientranti nell'attività dell'impresa ceduti ai dipendenti sono **detraibili** ai fini IVA. Le spese rappresentano costo del personale.

Per quanto riguarda tali omaggi bisogna prestare attenzione al limite di Euro 3.000,00 che nel caso di superamento nel periodo d'imposta, esso concorre per l'intero ammontare alla formazione del reddito del dipendente (non solo per la quota eccedente il limite), costituendo compenso in natura ("Fringe Benefit"). Il limite di Euro 3.000,00 si applica per il corrente anno 2022 (vedasi la nostra [circolare 9/2022](#)).


Nelle tabelle che seguono sono presentate le disposizioni più importanti sul trattamento fiscale dei regali di Natale:

Prospetto Beni non oggetto dell'attività – Imprese

Tipo di omaggio		IMPRESE		
		IVA		IRPEF/IRES
		Detrazione IVA	Cessione gratuita	Deducibilità della spesa
A clienti	Costo unitario <u>fino ad Euro 50,00</u>	SI (anche alimenti e bevande)	Esclusa da IVA (nessun obbligo di emettere fattura)	Per intero nell'esercizio
	Costo unitario <u>superiore ad Euro 50,00</u>	NO		Le spese non devono comunque superare i seguenti limiti proporzionali dei ricavi: - 1,50% sui ricavi inferiori ad Euro 10 milioni; - 0,60% sui ricavi tra Euro 10 milioni e 50 milioni; - 0,40% sui ricavi eccedenti Euro 50 milioni
Ai dipendenti		NO	Esclusa da IVA (nessun obbligo di emettere fattura)	Per intero nell'esercizio (spesa per prestazioni di lavoro; fringe benefit per dipendente se superiore ad Euro 3.000,00 per l'anno 2022).

Prospetto Beni non oggetto dell'attività - Lavoratori autonomi

Tipo di omaggio		LAVORATORI AUTONOMI		
		IVA		IRPEF/IRES
		Detrazione IVA	Cessione gratuita	Deducibilità della spesa
A clienti	Costo unitario <u>fino ad Euro 50,00</u>	SI (anche alimenti e bevande)	Imponibile IVA (obbligo di emettere fattura)	Nel limite dell'1,00% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta
	Costo unitario <u>superiore ad Euro 50,00</u>	NO	Esclusa da IVA (nessun obbligo di emettere fattura)	
A dipendenti		NO	Esclusa da IVA (nessun obbligo di emettere fattura)	Per intero nell'esercizio (spesa per prestazioni di lavoro; fringe benefit per dipendente se superiore ad Euro 3.000,00 per l'anno 2022).



Prospetto Beni oggetto dell'attività - Imprese & Lavoratori autonomi

Tipo di omaggio		IVA		IRPEF/IRES
		Detrazione IVA	Cessione gratuita	Deducibilità della spesa
A clienti	Costo unitario <u>fino ad Euro 50,00</u>	SI	Imponibile IVA (obbligo di emettere fattura)	Per intero nell'esercizio
	Costo unitario <u>superiore ad Euro 50,00</u>			Le spese non devono comunque superare i seguenti limiti proporzionali dei ricavi: - 1,50% sui ricavi inferiori ad Euro 10 milioni; - 0,60% sui ricavi tra Euro 10 milioni e 50 milioni; - 0,40% sui ricavi eccedenti Euro 50 milioni.
A dipendenti		SI	Imponibile IVA (obbligo di emettere fattura)	Per intero nell'esercizio (spesa per prestazioni di lavoro; <i>fringe benefit</i> per dipendente se superiore ad Euro 3.000,00 per l'anno 2022).

Consigli per la fine dell'anno

- **Pagamento dei compensi dell'amministratore:** per poter dedurre fiscalmente i compensi dell'amministratore nel 2022, i pagamenti devono essere effettuati entro il 12 gennaio 2023.
- **Spese deducibili:** Tutte le spese che i privati desiderano dedurre fiscalmente nel 2022 devono essere pagate entro il 31 dicembre 2022 (ad esempio, spese mediche, assicurazioni, interventi di recupero, misure di risparmio energetico, fondo pensione integrativo, donazioni, ecc.).
- **Inventario:** le società con data di chiusura 31.12.2022 devono redigere un inventario per le merci, le materie prime, le forniture, i prodotti in corso di lavorazione e i lavori in corso.
- **Fatture elettroniche a fine anno** (fatture di dicembre che vengono ricevute nel 2023):
In linea di principio, la data della fatturazione (data della fattura) è determinante per la registrazione delle fatture in entrata. La detrazione dell'IVA avviene nel mese in cui è stata realizzata la fatturazione, a condizione che la fattura sia stata registrata entro il 15 del mese successivo.
Nel caso di fatture in entrata a fine anno, si applica una regola speciale: in questo caso, la detrazione dell'IVA può essere effettuata solo nel mese in cui è stata ricevuta la fattura.
Esempio: una fattura con data 28.12.2022, ricevuta il 03.01.2023, può essere considerata solo nella dichiarazione IVA di gennaio.
Per i clienti che utilizzano il nostro software di contabilità, il sistema indica correttamente la data di registrazione e garantisce la corretta registrazione grazie ai corrispondenti messaggi di errore. Se vi occupate personalmente della contabilità, dovete controllare con attenzione la data di ricezione delle fatture in entrata.
- **Liberi professionisti e imprese in contabilità semplificata:** si applica il principio dell'afflusso e del deflusso (il cosiddetto "principio di cassa"), cioè le spese o i ricavi pagati o incassati nel 2022 confluiscono ancora nel periodo d'imposta 2022.
- **Fatture della Commissione:** Gli agenti di commercio o le società che emettono fatture a provvigione possono richiedere al proprio committente una riduzione della ritenuta fiscale dal 50% al 20%. Questa possibilità esiste per gli agenti di commercio che impiegano personale dipendente o autonomo per la maggior parte dell'anno commerciale. La dichiarazione deve essere inviata al committente tramite raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) entro il 31 dicembre 2022, in modo che la ritenuta fiscale ridotta possa essere applicata a partire dal 2023. La dichiarazione rimane valida fino alla sua revoca.



- **Auto in uso promiscuo dei dipendenti:** Per poter dedurre i costi e l'IVA sulle spese per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti, l'importo fatturato al dipendente deve essere comprovatamente pagato dal dipendente entro il 31.12.2022.

Vacanze aziendali

Vi informiamo che il nostro studio resterà chiuso **dal 26 dicembre 2022 al 8 gennaio 2023** compreso.

Nuova sede - Laces

Siamo lieti di informarvi che abbiamo ampliato la nostra sede in Val Venosta e siamo ora a vostra disposizione a **Laces, in Via Centrale 107**. L'ufficio di Silandro è stato chiuso.

Per ulteriori informazioni potete rivolgerVi al Vs. consulente.

Il Vs. team di Consulenti

Questa circolare costituisce un'offerta informativa non vincolante e generica. Non sostituisce una consulenza giuridica, fiscale o aziendale. Non siamo responsabili per la correttezza, l'attualità e la completezza delle informazioni.